

## Domanda per il rilascio del tesserino di hobbista

(art. 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
e art. 20 bis del regolamento di esecuzione)

**Marca da bollo € 16,00**

da applicare nel caso di **inoltrò cartaceo** della domanda.

In caso di **domanda telematica** indicare i seguenti estremi:

giorno di emissione:

ora di emissione:

identificativo (14 cifre)


Spettabile

**Comune di PREDAIA**  
**Ufficio Sportello attività produttive**

Piazza Cigni, 1 Fraz. Coredo  
38012 Predaia TN

Il/La sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ sesso M  F

residenza: Prov. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail/PEC \_\_\_\_\_

### CHIEDE

il rilascio del **tesserino di hobbista** di cui all'articolo 20 *ter* della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 per partecipare ai mercatini riservati agli hobbisti di cui all'art. 20 *ter* della legge provinciale n. 17 del 2010 e all'art. 20 *bis* del relativo regolamento di esecuzione.

**A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

### DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (art. 71, commi 1, 3, e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa **(2)**);
- che, relativamente al proprio nucleo familiare, non sono stati rilasciati ulteriori tesserini attualmente in corso di validità **(3)**;
- che non possiede altri tesserini identificativi attualmente in corso di validità rilasciati da un comune della provincia di Trento (da barrare nel caso di trasferimento della residenza).

**☞ Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)**

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo

Data

Firma del titolare

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto

\_\_\_\_\_ (indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**Si allega la seguente documentazione:**

- n. 1 fototessera;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella applicata alla presente domanda);
- fotocopia carta di identità in corso di validità (*solo se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto*);
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)

**Note esplicative:**

- (1) Per i residenti nella provincia di Trento, la domanda è presentata al Comune di residenza.  
Per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano, la domanda è presentata al Comune di Trento.
- (2) Art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
    - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
  2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- (3) per nucleo familiare si considera quello definito all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce "1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune."